



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
in qualità di

Commissario Delegato per l'emergenza
Sisma del 20 e 29 maggio 2012

Decreto Legge 6 giugno 2012 n.74
Convertito in Legge n.122 del 1° agosto 2012

Ordinanza n. 77 del 15 dicembre 2014

OGGETTO: Ordinanze Commissariali nn.15 e 16 e s.m.i. – Determinazioni conseguenti allo stato di avanzamento delle presentazioni di istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 2012 -, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 2012 -, in conseguenza dell'ulteriore evento sismico del 29 maggio 2012;
- con D.L. 26 aprile 2012, n.43 il termine di scadenza dello stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;
- con Legge 11 novembre 2014, n.164, di conversione - con modificazioni - del D.L. 12 settembre 2014, n.133, è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2015.

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n.74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito DL 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione per l'intera durata del periodo di emergenza;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare "*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*" ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso D.L. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province

interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art.1, comma 5 e 5-bis);

- è stato disposto – articolo 3 - che i Commissari delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il DPCM di cui all'art.2, comma 2 del D.L. stesso, sulla base dei danni effettivamente verificatisi priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle contabilità speciali ed in particolare possono essere concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito".

VISTO l'art.3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135 che prevede che i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa sono alternativamente concessi con le modalità del finanziamento agevolato e che rinvia la definizione delle modalità attuative ad apposito protocollo di intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

DATO ATTO che detto Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati è stato stipulato il 4 ottobre 2012, ed in particolare prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6);

DATO ATTO del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del DL 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze con le quali sono stati disposti ed aggiornati i criteri ed i termini per la presentazione delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati e resi inagibili dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012:

- 20 febbraio 2013, n.15, recante: "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B-C)*";
- 20 febbraio 2013, n.16, recante: "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la*

ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)";

- 19 giugno 2013, n.**20**, recante: "Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 15 del 20 febbraio 2013 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)»";
- 19 giugno 2013, n.**21**, recante: "Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 16 del 20 febbraio 2013 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»";
- 18 settembre 2013, n.**29**, recante: "Proroga dei termini per la presentazione delle domande volte all'assegnazione dei contributi per la riparazione ed il ripristino immediato di edifici e di unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esiti B, C, E0, E1, E2 ed E3) per interventi già iniziati in data antecedente all'11 marzo 2013»";
- 11 dicembre 2013, n.**34**, recante: "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche in relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n.15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n.16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n.21 del 19 giugno 2013 e n.29 del 18 settembre 2013, n.24 del 22 luglio 2013»" ed in particolare gli articoli 2 e 3 che, prevedono la possibilità, in capo ai potenziali beneficiari, di presentare entro l'11 marzo 2014 dichiarazione di impegno, in forma di prenotazione, a formulare istanza di contributo provvedendo al deposito della relativa domanda:
 - o ai sensi della Ordinanza 15 del 19 giugno 2013 e s.m.i. entro il 30 settembre 2014
 - o ai sensi dell'Ordinanza 16 del 19 giugno 2013 e s.m.i. entro il 31 dicembre 2014 ,pena l'automatica decadenza da qualsiasi beneficio;
- 17 aprile 2014, n.**45**, recante: "Disposizioni relative ai termini di presentazione della documentazione di cui all'art.4 dell'ordinanza n.34 dell'11 dicembre 2013";
- 7 settembre 2014, n.**58**, recante: "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche in relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n.15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n.20 del 19 giugno 2013 e n.29 del 18 settembre 2013, n.16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n.29 del 18 settembre 2013, n.34 dell'11 dicembre 2013 e n.45 del 17 aprile 2014" che dispone la proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'Ordinanza 15 del 19 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- 20 ottobre 2014, n.**65**, recante "Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n.15 del 20 febbraio 2013, come modificata dalle ordinanze n.20 del 19 giugno 2013, n.29 del 18 settembre 2013, n.34 dell'11 dicembre 2013, n.45 del 17 aprile 2014 e n.58 del 7 settembre 2014, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la

riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B-C)»")»" che prevede, fatta salva la scadenza fissata per il deposito delle istanze, la possibilità di nuovamente presentare, a far tempo dalla data di emanazione dell'ordinanza stessa e sino al 30 novembre 2014, istanza in forma di prenotazione ai fini dell'ottenimento dei contributi;

- 20 ottobre 2014, n.66, recante: "*Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n.16 del 20 febbraio 2013 come modificata dalle ordinanze n.21 del 19 giugno 2013, n.29 del 18 settembre 2013, n.34 dell'11 dicembre 2013, n.45 del 17 aprile 2014 e n. 58 del 7 settembre 2014 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»" che prevede, fatta salva la scadenza fissata per il deposito delle istanze, la possibilità di nuovamente presentare, a far tempo dalla data di emanazione dell'ordinanza stessa e sino al 30 novembre 2014, istanza in forma di prenotazione ai fini dell'ottenimento dei contributi;*

CONSIDERATO che, stante l'approssimarsi delle scadenze di cui alle succitate Ordinanze nn.15 e 16 e s.m.i., la Struttura Commissariale ha avviato – con decreto del Soggetto Attuatore 17 novembre 2014, n.510 – una ricognizione periodica delle domande di contributo presentate ai Comuni da parte dei cittadini per il ripristino degli edifici e delle unità immobiliari ad uso abitativo, al fine di verificare tanto l'andamento in relazione al deposito delle istanze dopo le ultime modifiche introdotte con le succitate Ordinanze nn. 65 e 66, quanto per monitorare il livello della spesa presunta.

PRESO ATTO che i dati, aggiornati al 30 novembre 2014, così come trasmessi dai singoli Comuni in adempimento al citato decreto n.510, hanno messo in evidenza che a fronte della disponibilità di 213 milioni di euro risultano essere stati assegnati contributi per circa 63,1 milioni di euro e che le domande in istruttoria prevedono richieste di contributo per 73,4 milioni di euro;

CONSIDERATO che il dato di spesa come sopra descritto, a fronte del considerevole numero di manifestazioni di interesse (prenotazioni) presentate a fronte dell'emanazione delle Ordinanze nn. 65 e 66, parrebbe superare – qualora dette istanze di contribuzione venissero formalmente depositate nei termini previsti – la dotazione finanziaria complessivamente disponibile;

VALUTATA, alla luce delle previsioni di spesa sopra esposte la necessità di effettuare – a valle dell'acquisizione delle istanze presentate alla prevista scadenza del 31 dicembre 2014 - ulteriori verifiche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al Decreto n. 510/2013;

RITENUTO conseguentemente opportuno prevedere, in via precauzionale, la sospensione delle istruttorie per le istanze presentate a seguito di una prenotazione effettuata in data successiva ll'11 marzo 2014;

SENTITO il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta dell'11 dicembre 2014;

PRESO ATTO, altresì, dell'avvenuta condivisione con le rappresentanze territoriali in sede di Gruppo di Lavoro Tecnico ristretto l'11 dicembre 2014;

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. a fronte delle istanze di contributo che saranno presentate entro il previsto termine del 31 dicembre 2014 i Comuni procederanno alla sospensione delle istruttorie per le istanze presentate a seguito di una prenotazione effettuata in data successiva all'11 marzo 2014;
2. di rinviare a successivi provvedimenti commissariali, a valle dell'acquisizione delle istanze di contributo presentate alla scadenza del 31 dicembre 2014 e previa verifica finanziaria di cui in premessa, le opportune determinazioni circa la ripresa delle istruttorie sospese dal presente atto;
3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Roberto Maroni

